

Stretta sui recidivi in centro abitato e sconti per violazioni «seriali»

Eccesso di velocità

Dalla seconda infrazione in un anno, 220 euro e stop fino a 30 giorni

Tra le tante modifiche introdotte dal Ddl di riforma del Codice della strada, non poteva mancare l'ennesima sugli eccessi di velocità, tema sempre dibattuto e controverso. A partire dall'entrata in vigore del Ddl, ci saranno un inasprimento per i recidivi in centro abitato e un ammorbidimento per le violazioni "seriali".

In centro abitato

In caso di superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h, ma non oltre 40 km/h, a partire dalla seconda violazione commessa nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa applicabile sarà di 220 euro invece dei 173 previsti in via generale e si aggiungerà la sospensione della patente da 15 a 30 giorni (che finora scattava, da uno a tre mesi) solo per eccessi di oltre 40 km/h.

Violazioni «seriali»

A mitigare questo inasprimento, c'è un'altra modifica, pensata per i casi sempre più diffusa di controlli con rilevatori automatici fissi non presidiati da agenti, che comportano riguarda plurime violazioni del limite di velocità commesse in un lasso di tempo determinato. Per tali violazioni, se ci sono le condizioni elencate di seguito, non si dovrà più pagare una sanzione specifica per ciascuna (il cosiddetto cumulo mate-

riale), ma solo la sanzione prevista per l'infrazione più grave aumentata di un terzo. Il trattamento sarà applicabile solo se risulterà più favorevole del cumulo materiale.

Le condizioni di legge per poter applicare il beneficio sono tre.

❶ Le violazioni devono essere commesse in non più di un'ora. Per la determinazione esatta del tempo, si parte dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima (quindi a prescindere da quando viene notificata all'interessato, che - pare di capire, in attesa di circolari ministeriali - dovrà essere lui ad avere cura di richiedere il trattamento più favorevole).

❷ Le violazioni devono essere state commesse dal medesimo veicolo, notazione pressoché ovvia, in tratti stradali in cui l'ente proprietario è lo stesso.

❸ Le violazioni suscettibili del trattamento più favorevole saranno esclusivamente quelle con accertamento non immediato, cioè rilevate da apparecchiature automatiche o dalla documentazione del cronotachigrafo e dai documenti relativi ai percorsi autostradali.

Queste condizioni paiono volte a limitare gli incassi degli enti locali che disseminano di rilevatori automatici il proprio territorio. Ma non è detto che incidano molto: i tratti di strada devono ricadere sotto il governo del medesimo ente, ma non è raro che una strada con molti rilevatori di velocità, anche vicini, abbia enti proprietari diversi. In ogni caso, il differente trattamento sanzionatorio è, almeno teoricamente, poco giustificabile: il disvalore della condotta è il medesimo.